

COMUNE DI TURSI

STATUTO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.07.2002.

Art. 1 **Definizione**

Il Comune di Tursi è Ente Autonomo, secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Fa propri i principi della Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15.10.1985, li esercita nell'ambito della Carta Costituzionale, delle leggi statali, regionali e del presente statuto, laddove, in particolare, sancisce il diritto per le comunità locali di regolare e gestire, nell'abito della legge, interessi della comunità e sottolinea la cooperazione con le collettività di altri Paesi.

Nell'ambito dello statuto, dei Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria.

Il Comune promuove la partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti ed ai documenti, l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini, nei modi e nelle sedi previste dal presente Statuto dei Regolamenti.

Art. 2 **Territorio e sede**

La sede del Comune è sita in TURSI, in Piazza Maria SS. di Anglona, presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, potranno essere autorizzate dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'ari. 9 della Legge 24 Dicembre 1954, nr. 1228, approvato dall'istituto Centrale di Statistica. Si estende per Kmq. 156,93 e confina con i Comuni di Colobraro, Valsinni, Rotondella, Policoro, Nova Siri, Montalbano Jonico, Sant'Arcangelo.

Detto territorio si articola nel Capoluogo e nelle seguenti Frazioni :

- CAPRARICO
- PANEVINO

I confini del capoluogo e delle Frazioni sono indicati nella planimetria allegata al presente statuto.

Nelle Frazioni sono previsti uffici distaccati secondo il regolamento.

Art. 3 **Finalità**

Il Comune rappresenta e cura gli interessi dei cittadini e ne promuove il progresso civile, nel rispetto del pluralismo economico, etnico, culturale e sociale e religioso, per favorire il pieno sviluppo della persona umana e per migliorare la qualità della vita. In particolare:

- a. tutela la sicurezza dei cittadini;
- b. favorisce la crescita economica e socio-culturale della comunità e della famiglia riaffermandone i valori;
- c. tutela e protegge la maternità, l'infanzia e le fasce sociali più deboli;
- d. riconosce il valore di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale e promuove ogni iniziativa atta ad assicurare pari dignità sociale senza distinzioni di sesso, razza, opinioni politiche e religiose;
- e. assicura l'effettiva parità tra uomo e donna, pari opportunità lavorative, pari dignità e promuove la presenza di ambo i sessi nella Giunta e negli Organi Collegiali del Comune, nonché negli Enti, nelle Aziende e nelle Istituzioni da esso dipendenti;
- f. garantisce l'iniziativa pubblica e quella privata e promuove lo sviluppo dell'associazione e della cooperazione.
- g. svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- h. Nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della cooperazione con gli altri comuni della Comunità Montana, con la Provincia, con le Regioni, con lo Stato e con le istituzioni Europee.

Art. 4

Tutela della salute e dell'ambiente

Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, concorre a garantire il diritto alla salute, predisporre strumenti idonei a renderlo effettivo, favorisce una sua efficace prevenzione e ne assicura la tutela, garantisce la sicurezza dell'ambiente e del luogo di lavoro.

Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili, ai portatori di handicap e ai tossicodipendenti, anche favorendone e sostenendone le associazioni.

Il Comune collabora con altre Istituzioni per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per eliminare le cause dell'inquinamento.

Art.5

Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale

Il Comune promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse storiche, culturali e delle tradizioni locali, contemperandole con il principio della tolleranza verso valori e culture diverse.

Il Comune promuove, in collaborazione con enti di ricerca, Università ed altre Istituzioni e associazioni, lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico e linguistico, storico, artistico ed archeologico.

Tutela le culture minoritarie presenti sul territorio comunale.

Promuove il servizio pubblico e privato dell'informazione al fine di garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale.

Art. 6

Tutela e valorizzazione del territorio comunale

Il Comune tutela e valorizza il territorio comunale e garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione, persegue l'obiettivo dell'unità territoriale, avendo cura di promuovere ogni utile azione per valorizzare il centro, il centro-storico e le frazioni, a tal fine programma e realizza opportune forme di integrazione per ottenere uno sviluppo equilibrato e diffuso nel territorio.

Promuove rapporti di collaborazione e scambio con le autonomie, associazioni, enti locali, anche di altre nazioni, nei limiti del rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

Favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro storico quale patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo dell'attività culturale e sociale cittadina.

Concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, della tutela ecologica dell'ambiente e del territorio.

Art. 7

Sviluppo economico

Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni contermini e le altre istituzioni, provvede:

- a. a promuovere programmi atti a favorire lo sviluppo del settore terziario avanzato e ad assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile;
- b. a coordinare le attività commerciali e favorire l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
- c. a sostenere l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione di lavoratori.

Art. 8

Attività di promozione e collaborazione

Per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli precedenti, il Comune favorisce, nel rispetto delle reciproche autonomie, il coordinamento e la collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni limitrofi compresi quelli della Comunità Montana, con le Istituzioni scientifiche e culturali, economiche, professionali e sindacali, nonché con gli altri Enti territoriali, nazionali ed internazionali, che abbiano competenza nei vari settori.

Il Comune promuove ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti locali ed organizzazioni nazionali ed internazionali umanitarie, di volontariato e di solidarietà sociale, anche al fine di cooperare allo sviluppo e consolidamento dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture, per la pace nel mondo.

Favorisce il collegamento con comunità di emigrati lucani.

Art. 9

Orari degli Uffici Comunali

Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente ai bisogni dei cittadini.

Art.10
 Pubblicità e conoscibilità degli atti

Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi della pubblicità e della conoscibilità.

Nella Casa Comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni dirigenziali, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.

Il Segretario Comunale sovrintende alla pubblicazione degli atti avvalendosi del competente ufficio comunale.

Art. 11
 Gonfalone e stemma

Gonfalone

Il Gonfalone è costituito da un drappo di colore azzurro, caricato dello stemma con l'iscrizione centrata in oro in alto: Comune di Tursi, al centro vi è lo stemma poggiante tra due rami di alloro legati tra di loro con un fiocco centrale tricolore, ancora più in basso insistono decorazioni in oro, la sommità, in metallo appuntita, raffigura lo stesso disegno dello stemma, i cordoni laterali sono dorati.

Stemma

Lo stemma è situato al centro del gonfalone, di colore celeste chiaro, racchiuso in nastri dorati, sormontati da una corna *turrita*, porta il disegno di una torre con ai lati due alberi di ulivo sormontati da due rami di ulivo con al disopra un sole.

Art. 12
 Consiglio comunale dei ragazzi

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.

Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO SECONDO

ORDINAMENTO

Art. 13
 Organi di Governo

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo politico e amministrativo.

La Giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

Art. 14 **Consiglio Comunale**

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Presidente, ed, in sua assenza, al Vice Presidente.

L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Art. 15 **Funzionamento, sessioni e convocazioni**

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria od urgente.

Sono da considerarsi ordinarie e si svolgono entro i termini previsti dalla legge le sessioni:

- a) per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato;
- b) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- c) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui;
- d) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale della relazione previsionale e programmatica;
- e) per l'assestamento del bilancio.

Le sessioni straordinarie o urgenti potranno aver luogo in qualsiasi periodo.

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore

Art. 16 **Elezione e composizione del Consiglio Comunale .**

Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge e per quanto riguarda la decadenza anche dal presente Statuto.

La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili

Art. 17 **Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali**

I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surroga con l'adozione della relativa deliberazione.

I Consiglieri rappresentano il Comune senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni ed i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, correlato alle funzioni loro attribuite dalla legge

I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge e dal presente Statuto.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni materia di competenza del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento.

Le aspettative, i permessi, le indennità ed i rimborsi spese spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabiliti dalla Legge.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Decade dalla carica il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, previa contestazione all'interessato dell'inadempienza, da parte del Presidente del Consiglio, su iniziativa di un Consigliere.

In relazione alla contestazione è garantito il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative.

Art. 18 ***Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale***

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e discussione delle proposte. Il Regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

Art. 19 ***Convocazione ed adempimenti della prima seduta del Consiglio***

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano o, in caso di assenza o di rifiuto dello stesso, dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo, fino all'elezione del Presidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per la

comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza con l'esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Nella prima seduta, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge. Subito dopo la convalida degli eletti, si procede alla surroga dei Consiglieri che siano decaduti, che siano risultati ineleggibili o che abbiano rassegnato le dimissioni.

Art. 20 ***Elezione del Presidente del Consiglio***

Il Consiglio comunale nella prima seduta, con due votazioni separate, elegge a scrutinio segreto il Presidente del Consiglio ed un Vice Presidente vicario.

Il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale quorum non venga raggiunto si procede, nella stessa seduta, a ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Con gli stessi criteri e modalità si procede all'elezione di vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza di impedimento. Per ciascuna delle votazioni ogni consigliere ha diritto di esprimere un solo voto.

Il Presidente del Consiglio comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione, previo giuramento davanti al Consiglio, osservando la formula di rito.

Il Vice Presidente entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione, ma dopo l'elezione ed il giuramento del Presidente del Consiglio.

La deliberazione consiliare di elezione del Presidente e del Vice Presidente è immediatamente esecutiva.

Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente rimangono in carica per tutta la durata del mandato, salvo che non venga approvata prima, una mozione di sfiducia di cui al successivo comma o in caso di dimissioni.

Può essere proposta da 2/5 (due quinti) dei consiglieri assegnati una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o del Vice Presidente. Tale mozione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale da tenersi entro 20 giorni dalla presentazione della mozione stessa. Si procede ad elezione del nuovo Presidente del consiglio e/o del Vice Presidente nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Fino all'approvazione del Regolamento Comunale di cui all'art. 18 adeguato al presente Statuto il Consiglio Comunale è presieduto dal sindaco.

Il momento di attivazione della figura del Presidente del Consiglio, così come definito nel presente Statuto, sarà indicato nel Regolamento di cui all'art. 18.

Art. 21 ***Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale***

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza del Consiglio, lo presiede e ne mantiene l'ordine.

Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio comunale:

- Nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- Su richiesta del Sindaco;
- Su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri. In tal caso la riunione, nel corso della quale devono essere inseriti gli argomenti richiesti, deve essere tenuta entro 20 (venti) giorni.

Inoltre:

- Predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Comunale;
- assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- attiva e coordina le Commissioni Consiliari permanenti e ne riceve le conclusioni;
- convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare;

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Consigliere anziano. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al precedente art. 19, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 22 **Programma di governo**

Nella prima seduta di consiglio, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio e del bilancio pluriennale.

Art. 23 **Funzioni**

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a. gli Statuti dell'Ente e delle Aziende Speciali, i Regolamenti, ad eccezione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c. le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, di competenza della Giunta; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- k. la definizione degli indirizzi per la nomina limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo del Consiglio e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ad esso espressamente riservate dalla legge.
- l. Per particolari materie o per determinati procedimenti, anche per periodi di tempo indeterminato, il Sindaco può attribuire a Consiglieri delega delle proprie competenze, non assegnate ai componenti la Giunta, purché le stesse siano sotto la sua diretta responsabilità.

Art. 24

Convocazione del Consiglio, ordine del giorno e funzionamento delle sedute

Il Presidente deve riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiede un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Le modalità di convocazione e di funzionamento delle sedute sono stabilite dal Regolamento.

Art. 25

Gruppi Consiliari

I Consiglieri comunali si costituiscono in Gruppi consiliari.

I Consiglieri comunali appartengono ad un gruppo consiliare.

Ciascun Gruppo è composto di norma da almeno due Consiglieri o da uno solo, nel caso che questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio ovvero, nel caso di un solo rappresentante del Gruppo misto.

Il Consigliere eletto che non abbia dichiarato di voler appartenere ad un gruppo o che successivamente si sia dichiarato indipendente, fa parte del gruppo misto.

Ciascun Gruppo elegge il proprio Presidente. In difetto è considerato Presidente di Gruppo il Consigliere più anziano del Gruppo stesso.

Art. 26

Conferenza dei Capi-Gruppo

La conferenza dei Capi-gruppo è composta dai Presidenti di ciascun Gruppo consiliare ed è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Sindaco

Il regolamento determina i poteri della Conferenza dei Capi-gruppo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 27 **Commissioni Consiliari**

Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento che ne stabilisce i poteri, la durata e la composizione.

Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

La commissione speciale, insediata dal presidente del Consiglio Comunale, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente.

Ove costituite, le commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, sono presiedute da consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono dell'ausilio degli uffici competenti. Possono altresì avvalersi della collaborazione di esperti, di volta in volta nominati dal Consiglio Comunale, ed invitare alle riunioni cittadini singoli o associati.

Art. 28 **Giunta Comunale**

La Giunta è l'organo di impulso e gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 29 **Composizione della Giunta**

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sei Assessori tra cui il Vice Sindaco.

Possono essere nominati, nel numero massimo di due, assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini del Comune. Gli

assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto, partecipando altresì alla discussione.

Il Sindaco può provvedere all'attribuzione di deleghe agli Assessori, con propria ordinanza, dandone comunicazione al Consiglio Comunale e per argomenti di particolare rilevanza può invitare a partecipare ai lavori della Giunta il Presidente del Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 30 ***Nomina della Giunta***

Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Salvi i casi di revoca, da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 31 ***Adunanze - Funzionamento e deliberazioni della Giunta***

La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco o da un suo delegato, anche con appositi inviti contenenti l'ordine del giorno dei provvedimenti da adottare.

La Giunta è presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, dall'Assessore più anziano di età.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 32 ***Competenze della Giunta***

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, o ai responsabili dei servizi comunali.

La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;

- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
- f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
- n) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio avvalendosi, eventualmente, del Collegio dei Revisori previste nelle forme dal Regolamento di contabilità;
- o) approva il PEG o il PRO.
- p) la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

Art. 33

Cessazione dalla carica di assessore

Le dimissioni di assessore sono presentate per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio.

Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 34

Elezione del Sindaco e della Giunta

Il Sindaco è eletto secondo le disposizioni dettate dalla legge, a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale ed è membro dello stesso Consiglio.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, che lo sostituisce in tutti i casi di assenza e di impedimento temporaneo.

Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione, dei nominativi del Vice Sindaco, degli Assessori e delle relative deleghe.

Il Sindaco comunica al Consiglio, eventuali modificazioni della composizione della Giunta ovvero delle deleghe attribuite.

Entro 45 giorni dal suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 35 ***Il Sindaco***

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione dell'Ente.

Il Sindaco è Ufficiale di Governo.

Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune, ferme restando le competenze attribuite ai dirigenti ai sensi dell'art. 77.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 36 ***Funzioni del Sindaco***

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare, il Sindaco:

- a. dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b. convoca e presiede la Giunta;
- c. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- d. convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;
- e. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- f. nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- g. conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- h. egli rappresenta il Comune, è ufficiale di Governo ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all'esecuzione degli atti.

- i. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
- j. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
- k. al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
- l. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive.
- m. coordina e riorganizza nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Basilicata, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

1. alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
2. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
3. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
4. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Se l'ordinanza contingibile ed urgente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando provvedimenti contingibili ed urgenti.

Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 37

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del Sindaco

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento con contestuale nomina di un commissario. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 38 ***Mozione di sfiducia***

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 39 ***Operato degli amministratori***

I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori, devono improntare il proprio operato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le loro funzioni, competenze e responsabilità e quelle proprie dei dirigenti.

Art. 40 ***Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione***

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comune sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 41 ***Indennità degli Amministratori Comunali***

Le indennità ed i rimborsi degli Amministratori Comunali sono stabiliti dalla legge.

Il Consigliere Comunale può operare, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, nel rispetto dei limiti massimi di legge e previa adozione di apposito atto deliberativo con cui vanno a stabilirsi detti limiti.

Art. 42
Assistenza legale agli amministratori

Il Comune può assumere l'onere dell'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, purchè non ci sia conflitto di interessi con l'Ente.

Per i procedimenti giudiziari, per i quali non è stato richiesto o non è stato ammesso il patrocinio del Comune e conclusisi con sentenza assolutoria, passato in giudicato, favorevolmente, il Comune è tenuto al rimborso delle spese sostenute.

La Giunta determina i criteri generali per il riconoscimento delle spese da rimborsare.

TITOLO TERZO

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 43
Partecipazione dei cittadini

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini singoli od associati all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;

L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza le libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 44
Riunioni ed assemblee

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, culturali, sociali, sportive e ricreative.

Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni,
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 45
Associazionismo

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 46 **Volontariato**

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione nonché per la tutela dell'ambiente, valutando l'opportunità di collaborare con organizzazioni costituite nell'ambito provinciale e in associazione con altri Comuni della Protezione Civile.

Art. 47 **Iniziativa popolare, istanze, petizioni e proposte**

I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione:

- a. istanze, per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento di interesse generale;
- b. petizioni, per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità;
- c. proposte di deliberazione, per l'adozione di atti amministrativi.

Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere presentate per iscritto alla Segreteria Generale del Comune che provvede ad inoltrarle al Sindaco.

Il Sindaco affida le istanze, le petizioni e le proposte per l'istruttoria, agli uffici competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione. Nei successivi trenta giorni il Sindaco comunica le conseguenti decisioni anche al Consiglio Comunale.

Sulle proposte che siano sottoscritte da almeno 300 titolari del diritto di partecipazione deve pronunciarsi l'organo elettivo competente entro novanta giorni dalla presentazione.

Art. 48 **Azione referendaria**

Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto Comunale;
- b) Regolamento del Consiglio Comunale;
- c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) bilancio;
- e) appalti e concessioni;
- f) provvedimenti inerenti elezioni, assunzioni, nomine, incarichi, designazioni, revoche e decadenze e, comunque, persone;
- g) atti relativi ad espropriazioni per pubblica utilità;
- h) atti contenenti le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) Il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) Il Consiglio comunale.

I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

Art. 49 Disciplina dei referendum

Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) I requisiti di ammissibilità;
- b) I tempi;
- c) Le modalità di attuazione.

Art. 50 Effetti dei referendum

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum.

Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha la facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 51 **Diritto di accesso e informazione**

Il Comune garantisce il diritto di accesso e l'informazione sulla propria attività.

I documenti amministrativi sono pubblici, accessibili e liberamente consultabili ed adeguatamente pubblicizzati, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, di quelli riservati per espressa indicazione di legge, di quelli attinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico. Apposito regolamento disciplina i tempi e le modalità dell'esercizio del diritto di accesso.

Il Comune cura la pubblicazione degli atti, ad esclusione di quelli indicati al precedente comma 2, mediante affissione in apposito spazio. Apposito regolamento disciplina la pubblicazione degli atti.

Art. 52 **Azione Popolare**

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune in caso di inerzia di quest'ultimo.

La Giunta comunale, ricevuta la notizia dell'azione intrapresa dall'elettore, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. In caso affermativo adotta gli atti necessari e ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. In caso contrario, la stessa Giunta comunale, lo fa constatare a mezzo del proprio atto deliberativo motivato.

La Giunta comunale, prima di adottare qualsiasi atto, è tenuta ad accertare che l'attore elettore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. In questo caso è preclusa all'elettore la possibilità di cui al comma 1 del presente articolo.

In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. 349/1986 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale.

L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione proponente.

TITOLO QUARTO

DIFENSORE CIVICO

Art. 53 **Nomina ed elezione del Difensore Civico**

E' istituito l'Ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività, della correttezza dell'azione amministrativa.

Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri assegnati in prima votazione. Dalla seconda votazione in poi per l'elezione è richiesto il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei Consiglieri assegnati.

Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri dei partiti politici;
- c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
- e) chi abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune od il segretario comunale.

Il Regolamento determina le modalità e i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità.

Il titolare dell'ufficio di Difensore Civico ha l'obbligo della residenza nel Comune.

Art. 54 **Decadenza**

Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

In ipotesi di surroga, per revoca, per decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art.55 **Funzioni**

Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui, egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno la settimana.

Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127 – comma 1 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo la modalità prevista dall'art. 127 - comma 2 - dell'ultimo Decreto legislativo citato.

Art. 56 ***Facoltà e Prerogative***

L'Ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblico servizi.

Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte a controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei Consiglieri assegnati ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a. appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b. dotazione organica e relative variazioni;
- c. assunzione del personale.

Nei casi previsti dal comma precedente, il controllo è esercitato dal Difensore Civico; il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 57 ***Relazione annuale***

Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarli.

Il difensore civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali.

Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, nella prima seduta utile.

Art. 58
Indennità di Funzione

Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato dal Consiglio Comunale.

TITOLO QUINTO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 59
Albo pretorio

Nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, vi è l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

La pubblicazione deve essere fatta in modo che l'oggetto degli atti possa leggersi per intero e facilmente.

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 60
Diritto di intervento nei procedimenti

Ogni cittadino che abbia interesse in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

Art. 61
Procedimenti ad istanza di parte

Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dal Sindaco.

Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine stabilito dal regolamento.

Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito nel regolamento.

Art. 62 ***Comunicazione dell'avvio del procedimento***

Il Comune provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) **l'oggetto del procedimento promosso;**
- b) **l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;**
- c) **l'ufficio in cui si possa prendere visione degli atti, nonché le relative modalità.**

Qualora, per il numero dei destinatari, o per la indeterminatezza degli stessi o per particolari esigenze di celerità, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma 2 mediante forme di pubblicità idonee stabilite, di volta in volta, dall'amministrazione medesima.

Art. 63 ***Diritto di intervento e procedimenti ad istanza di parte***

Ogni cittadino che abbia interesse in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dal Sindaco.

Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine stabilito dal regolamento.

TITOLO SESTO

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 64 ***I Servizi Pubblici – Forma di gestione***

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata mediante deliberazione del Consiglio Comunale nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda, l'organizzazione e l'esercizio dei servizi sono disciplinati da appositi regolamenti.

- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura, del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
- g) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge;

Il Comune può partecipare a società per azioni per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Il comune, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 65 ***Aziende speciali***

La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base di indirizzi formulati dal Consiglio Comunale. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto della nomina del nuovo consiglio.

Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato, di norma, a seguito di pubblico concorso.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro

attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Comune, previa deliberazione consiliare, conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali

Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti conformemente alle disposizioni di legge ed alle presenti norme.

Art. 66 ***Le Istituzioni***

Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 65 per le aziende speciali.

Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 67 ***Le Società***

Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite

società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria.

Art. 68 **Concessione a terzi**

Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 69 **Consorzi**

Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente la gestione in proprio, l'istituzione di Azienda speciale o il ricorso ad altre forme organizzative

A questo fine il Consiglio Comunale approva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, una convenzione ai sensi del presente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali al Consorzio stesso.

Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo Statuto del Consorzio.

Le forme organizzative del Consorzio dovranno essere comparate in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità che rendano conveniente il ricorso a tale istituto.

Il regolamento disciplinerà l'attività amministrativa del Consorzio.

Art. 70 **Convenzioni**

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con la Provincia, con le Comunità Montane e con altri Enti ed Istituzioni operanti sul territorio al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione dell'Ente.

Il Sindaco è Ufficiale di Governo.

Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune, ferme restando le competenze attribuite ai dirigenti ai sensi del successivo art. 79.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 71 ***Accordi di programma***

Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO SETTIMO

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 72 ***Principi strutturali e organizzativi***

L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata nell'ambito dell'autonomia decisionale dei soggetti;
- c) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici, anche mediante l'adozione dell'istituto della flessibilità delle mansioni e dell'eventuale possibile utilizzo intersettoriale delle risorse umane.

Art. 73 ***Organizzazione degli uffici e del personale***

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco, e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

Gli orari dei Servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 74

Regolamento degli uffici e dei servizi

Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione, tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali. Il Regolamento può, inoltre, prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta, degli Assessori e della Presidenza del Consiglio, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato e/o "convenzionati".

Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione dei lavoratori comunali; garantisce il diritto d'informazione alle Organizzazioni Sindacali; valorizza le relazioni sindacali anche come momento di partecipazione del personale; riconosce la specifica titolarità negoziale alle Organizzazioni Sindacali per come vengono individuate dalle leggi e dai contratti collettivi.

Art. 75

Diritti e doveri dei dipendenti

I dipendenti comunali, inquadrati secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario Comunale, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni

di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

TITOLO OTTAVO

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 76

Responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale

Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 77

Ruolo e funzioni del Segretario Comunale

Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Il Segretario Comunale:

- a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- d. esprime il parere di legittimità giuridico-amministrativa sulla proposta di deliberazione ove richiesto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio.
- e. rappresenta e difende il Comune, quando autorizzato dal Sindaco, sui giudizi amministrativi in materia di accesso agli atti.
- f. Il Segretario può emanare circolari esplicative di leggi e regolamenti.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Il Segretario Comunale cessa

automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco continuando a esercitare le funzioni, sino alla nomina del nuovo Segretario.

Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

E' data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni –tutte o parti di esse- di cui all'art. 107 – commi 2 e 3 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr.267.

Art. 78 ***Vice Segretario Comunale***

Il Regolamento e la dotazione organica del personale possono prevedere un posto di Vice Segretario tra le figure apicali, avente funzioni vicarie.

Art. 79 ***Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi***

I Responsabili degli uffici e dei servizi, come individuati dal Regolamento della dotazione organica, stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di competenza del Sindaco;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal Direttore;
- j) forniscono al Segretario Comunale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i permessi in genere, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco;
- l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- m) rispondono, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

Spetta ai Funzionari dell'area funzionale l'adozione di tutti i provvedimenti che la legge o lo statuto non riservano agli organi del Comune.

Spetta altresì ai Funzionari il rilascio di tutti gli atti ricognitivi di valutazione e di intimazione che la legge o lo statuto non riservano agli Organi del Comune.

Il Segretario e i Funzionari di Aree funzionali rispondono all'attuazione degli obiettivi individuati dagli Organi del Comune e dei programmi da questi approvati.

Spetta ai funzionari, sentito il Segretario, organizzare l'attività degli Uffici a cui sono preposti.

Il Regolamento determina i criteri di gestione degli Uffici.

Art. 80 ***Incarichi esterni***

La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità oppure nel caso in cui ricorrano motivi di specifica organizzazione della struttura amministrativa del Comune.

La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 81 ***Collaborazioni Autonome***

Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore

alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO NONO

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 82

Demanio e Patrimonio

L'Ente può procedere ad alienazioni patrimoniali nell'osservanza della legge e con criteri di trasparenza e pubblicità.

Il Segretario Comunale sovrintende alla corretta tenuta dell'inventario, alle successive aggiunte e modificazioni, alla conservazione dei titoli, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua efficace ed efficiente gestione.

La gestione dei beni patrimoniali avviene secondo finalità di utilizzazione stabilite dalla Giunta Comunale.

L'acquisizione, l'alienazione e la gestione secondo le finalità di cui al comma precedente, dei beni costituenti il patrimonio comunale, avviene secondo le modalità e nelle forme previste nell'apposito regolamento di contabilità.

Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e donazioni di beni.

Art. 83

Attività finanziaria del Comune

La finanza del Comune è costituita da:

- a. imposte proprie;
- b. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c. tasse e diritti per servizi pubblici;
- d. trasferimenti erariali;
- e. trasferimenti regionali;
- f. altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g. risorse per investimenti;
- h. altre entrate.

I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 84

Bilancio e programmazione finanziaria

L'ordinamento contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge.

Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, salva diversa disposizione ministeriale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, nonché dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.

Il bilancio ed i suoi allegati devono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.

In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.

Il Comune assume adeguate iniziative volte ad informare la comunità amministrata sulle scelte che formano il piano finanziario degli interventi annuali e pluriennali.

Art. 85 ***Revisione dei conti***

Il Collegio dei Revisori dei Conti, oltre ad esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, svolge funzioni propositive e collaborative per contribuire ad elevare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione.

La revisione economico finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

TITOLO DECIMO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86 ***Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto***

Le modificazioni statutarie sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Le proposte di modifica respinte dal Consiglio Comunale non possono essere ripresentate se non sia trascorso almeno un anno.

L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 87 ***Entrata in vigore dello Statuto***

Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Basilicata e affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio Comunale.